SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ASSUNTORIE NEI RUOLI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 12

I soggetti di cui all'articolo 11 sono inquadrati nella qualifica di guardiano di 1ª classe, se utilizzati in assuntorie di categoria A o B; nella qualifica di guardiano, se utilizzati in assuntorie di altra categoria. Per la determinazione della categoria si ha riguardo alla classificazione dell'assuntoria alla data del 26 agosto 1967, ovvero alla classificazione precedente se piu' favorevole. Nei riguardi degli assuntori ed incaricati ruotanti nonche' degli incaricati utilizzati per le sostituzioni degli assuntori temporaneamente assenti si fa riferimento alla categoria di prevalente utilizzazione nell'anno precedente l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Versione in vigore dal 22 novembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 7 ottobre 1969, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-del-personale-delle-assuntorie-nei-ruoli-dell-azienda/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it